

PROVVEDIMENTO Istituito per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 5 febbraio 2003, n. 2171

Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per il triennio 2003-2005. (Provvedimento n. 2171)
(G.U. n. 37, 14 febbraio 2003, Serie Generale)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada";

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 12 agosto 1972, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, con il quale è stato approvato il "Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato";

Visto il provvedimento ISVAP 1° dicembre 1999 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dal 4 dicembre 1999, data di pubblicazione del predetto provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la delibera in data 19 dicembre 2002 del consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. che, in conformità al parere reso dal comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ha espresso, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 973/1970, il proprio avviso favorevole alla designazione, per il triennio 2003-2005, delle imprese di seguito specificate;
Dispone:

[Articolo unico]

Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla liquidazione, agli aventi diritto, delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicato: Impresa designata Sede Regione o gruppo di regioni:

Riunione Adriatica di Sicurtà - Milano Marche, Puglia
Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a. Roma - Lazio, Basilicata, Calabria
Assicurazioni Generali S.p.a. Trieste - Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia
Fondiarria-SAI S.p.a. Firenze - Toscana, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia
Società Reale Mutua di Assicurazioni Torino - Piemonte, Valle d'Aosta
SARA Assicurazioni S.p.a. Roma - Umbria
TORO Assicurazioni S.p.a. Torino - Liguria, Sardegna

Le società Assicurazioni Generali S.p.a. ed Assitalia - Le Assicurazioni

d'Italia S.p.a. si avvalgono in via stragiudiziale, per le attività di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo, della società G.G.L. S.p.a.

La società Riunione Adriatica di Sicurtà si avvale in via stragiudiziale per le suddette attività della società Ras Service S.c.p.a. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.